

**CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA SPIRITUALE**  
**DA PARTE DI UNA COMUNITA' RELIGIOSA DI PICCOLE SORELLE DI GESU'**

**Tra**

**L'AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E PIO ALBERGO TRIVULZIO** (di seguito "Ente" o "ASP IMMeS e PAT"), con sede legale in Milano, Via Trivulzio 15, C.F./P. IVA 04137830966, nella persona del Commissario Straordinario, Prof. Avv. Francesco Paolo Tronca;

**e**

**La FRATERNITA' REGIONALE PER L'ITALIA DELLE PICCOLE SORELLE DI GESU'** (di seguito "Congregazione"), con sede in Roma – Via della Molara 4, C.F. 80237590585, rappresenta da Piccola Sorella Anna Serena di Gesù (Nebuloni Annamaria) Responsabile Regionale per l'Italia e Legale rappresentante pro tempore

di seguito definite congiuntamente le "parti" e singolarmente la "parte"

**Premesso**

- a) -che l'Ente ha fatto richiesta alla Congregazione di consentire la stabile presenza di una Comunità di piccole sorelle all'interno della struttura dell'Ente, affinché possa essere una presenza significativa di natura spirituale, con finalità, in particolare, di condivisione della vita quotidiana degli ospiti, dei degenti e degli operatori dell'Ente e di accompagnamento personale e spirituale in favore di quanti lo richiedano.
- b) -che la Congregazione è disponibile ad accogliere la richiesta dell'Ente, proponendo la presenza iniziale presso l'Ente di una comunità di non meno di 3 e non più di 5 piccole sorelle, secondo quanto stabilirà periodicamente la Responsabile Regionale in carica, in considerazione degli impegni e delle concrete possibilità della Congregazione.

**Tanto premesso, le parti convengono quanto segue**

**Articolo 1**

1.1- Già presenti dal 6.11.2022 presso la struttura dell'Ente fino a n.5 sorelle, le cui generalità sono previamente comunicate dalla Congregazione al Commissario Straordinario dell'Ente oltre che al Dipartimento Amministrativo [dipartimento.amministrativo@pioalbergotrivulzio.it](mailto:dipartimento.amministrativo@pioalbergotrivulzio.it), all'Area Alberghiero Economato e Provveditorato ed [aaep.provveditorato@pioalbergotrivulzio.it](mailto:aaep.provveditorato@pioalbergotrivulzio.it), al Servizio Formazione [formazione2@pioalbergotrivulzio.it](mailto:formazione2@pioalbergotrivulzio.it) che trovano alloggio nell'unità immobiliare interna alla struttura, messa a disposizione dall'Ente e già visionata dalla Congregazione (All. 1).

1.2-Tenuto conto delle concrete esigenze che si manifesteranno e delle disponibilità di piccole sorelle, la presenza di queste ultime potrà variare da tre a cinque unità, comunicando tempestivamente ogni variazione circa l'identità delle piccole sorelle presenti e/o circa il loro numero al Commissario Straordinario dell'Ente.

1.3-Le piccole sorelle presenti presso la struttura dell'Ente formeranno una Comunità religiosa che nominerà al suo interno, secondo le norme proprie della Congregazione, una Delegata della Comunità, il cui nominativo

sarà tempestivamente comunicato al Commissario Straordinario, così come il nominativo delle Delegate che si succederanno, mentre la Superiore sarà la Responsabile Regionale.

1.4-Secondo la comune intenzione delle parti, che costituisce la esclusiva ragione della presente convenzione, le piccole sorelle garantiranno, vivendo in semplicità e condividendo le concrete condizioni di vita degli ospiti, una costante vicinanza in favore di essi, dei loro familiari e degli operatori nella struttura, impegnandosi a perseguire forme concrete di accompagnamento spirituale, in favore di quanti di essi lo richiedano, nelle singole fasi della vita degli ospiti stessi durante la loro permanenza nella struttura, il tutto secondo il ben noto Carisma della Congregazione.

1.5-Ferma restando la necessità che vengano compiutamente garantite le finalità sopra indicate, le sorelle presenti presso la struttura potranno svolgere attività di natura pastorale anche in favore di persone diverse dagli ospiti, dai loro familiari e dagli operatori nella struttura e, dunque, di persone estranee alla struttura.

1.6-Resta inteso che le piccole sorelle potranno riservarsi nel corso della giornata momenti di vita comunitaria, secondo quanto prevede la regola della Congregazione; resta altresì inteso che nel corso dell'anno ogni piccola sorella potrà assentarsi per un periodo di complessivi 45 giorni, onde prendere parte a esercizi spirituali, a corsi di studio e di aggiornamento, periodi di vacanza, giornate di partecipazione alla vita della Congregazione, ecc., fatte salve particolari gravi esigenze che dovessero richiedere un'assenza per un periodo maggiore.

1.7-Le piccole sorelle che alloggiano presso l'Ente acquisiranno la residenza presso la struttura (Comune di Milano).

## **Articolo 2**

2.1-Resta inteso che le piccole sorelle non sono alle dipendenze dell'Ente, né sono ad esso legate da rapporti di lavoro di qualsiasi natura o tipo, (ai fini della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono da equipararsi ai lavoratori art. 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) né hanno diritto a qualsiasi forma di retribuzione o di contribuzione.

2.2-Se, nel corso della permanenza della Comunità nella struttura dell'Ente, dovessero sorgere problemi di qualsiasi genere che possano ostacolare il sereno e fruttuoso conseguimento dei fini indicati al precedente punto 1.4 , si conviene che questi saranno oggetto di un franco e leale confronto tra il Commissario Straordinario o uno o più suoi delegati e la Delegata della Comunità o, nei casi più complessi o ove si rendesse opportuno, tra il Commissario Straordinario o uno o più suoi delegati e la Responsabile Regionale, affinché venga individuata una soluzione condivisa da entrambe le parti.

2.3-Indipendentemente da quanto previsto nel punto precedente, le parti convengono che verranno programmati incontri periodici (con cadenza tendenzialmente semestrale), onde consentire alla Responsabile Regionale o alla Delegata e al Commissario Straordinario o al suo delegato una verifica in merito all'andamento della collaborazione tra le piccole sorelle e l'Ente, in relazione alle finalità indicate al precedente punto 1.4.

## **Articolo 3**

3.1-La Responsabile Regionale, o una sua Delegata, ha facoltà di visitare ogni volta che lo ritiene opportuno le piccole Sorelle che vivono presso la struttura per sostenerle, promuovere l'unità tra loro e le altre comunità, accogliere il loro vissuto, crescere nei legami fraterni reciproci

3.2-Le piccole sorelle presenti nella struttura potranno altresì ricevere visite di altre consorelle, di familiari ed amici e altre persone estranee alla struttura di cui all'art. 1 comma 5, secondo i tempi e le modalità disciplinati dall'Ente e nel rispetto dei vigenti protocolli di sicurezza interna.

#### **Articolo 4**

4.1-L'Ente garantisce in favore della Comunità delle piccole sorelle:

- a) la disponibilità, a titolo non oneroso, di una unità immobiliare, ad uso alloggio ed interamente ammobiliata, posta all'interno del Pio Albergo Trivulzio, padiglione 13, giusta planimetria allegata alla presente Convenzione (attività manutentive verranno assicurate tramite il Servizio Patrimonio Istituzionale dell'ASP IMMeS e PAT);
- b) vitto al costo di € 1,03/cad pasto ed alloggio gratuito all'interno della struttura, con possibilità di accesso alla mensa aziendale;
- c) la fornitura della biancheria da letto comprensiva del lavaggio e stiratura della stessa, per il tramite dell'Area Alberghiero Economato e Provveditorato. Il riordino dei locali è a cura dei fruitori del servizio. All'igiene ambientale di tutti i locali provvede l'Azienda;
- d) la dotazione di appositi badge di riconoscimento, al fine di rilevare la presenza delle Piccole Sorelle, per il tramite dell'Area Risorse Umane dell'ASP IMMeS e PAT, secondo quanto verrà concordato con l'Ente stesso.
- e) spazi per riunioni, incontri, ricevimento ospiti, degenti e famigliari, da utilizzarsi in via non esclusiva;
- f) la copertura assicurativa RC e contro gli infortuni con le stesse garanzie fornite ai volontari;
- g) una connessione internet attiva;
- h) la disponibilità di Dispositivi di Protezione Individuale per accedere ai reparti/camere di degenza dove richiesto da procedure dell'ASP IMMeS PAT.

#### **Articolo 5**

5.1-Nel caso in cui, durante la stabile permanenza presso il Pio Albergo Trivulzio, una delle piccole sorelle presentasse condizioni di compromissione dell'autonomia, avrà accesso, secondo appropriatezza, alle prestazioni garantite dai LEA erogabili presso la Struttura, nel rispetto delle condizioni previste dagli standard delle Unità di Offerta, nei modi e termini disciplinati dal SSR.

5.2-Qualora si rendesse necessario ospitare una piccola sorella presso una Struttura Residenziale Socio-

Sanitaria, l'ASP IMMeS e PAT si impegna ad assicurare l'ingresso della piccola sorella presso la RSA del Pio Albergo Trivulzio secondo i parametri tariffari agevolati previsti per le rette a carico del Comune di Milano.

Rimane inteso che, in tal caso, dovrà comunque procedersi alla previa stipulazione di un contratto di ospitalità RSA tra le parti, secondo quanto previsto dalle disposizioni e dalle procedure aziendali.

Nel caso in cui, in seguito all'accesso della piccola sorella presso la RSA, la stessa venga sostituita all'interno della Comunità con un'altra piccola sorella, alle condizioni tariffarie del primo ospite di cui al precedente comma verrà applicata una ulteriore riduzione sulla retta pari al 50% per tutta la durata della permanenza.

#### **Articolo 6**

6.1-La Comunità delle piccole sorelle si impegna a promuovere la partecipazione delle piccole sorelle ai corsi riguardanti la sicurezza, l'igiene sanitaria e la prevenzione dei rischi, organizzati dall'Ufficio Formazione del Dipartimento Socio Sanitario dell'A.S.P IMMeS e PAT...

6.2-La Comunità delle piccole sorelle si impegna a promuovere una sensibilizzazione verso le piccole sorelle nel realizzare eventuali campagne vaccinali finalizzate alla prevenzione nella trasmissione di malattie infettive (vaccinazione antinfluenzale ecc.).

6.3-La Comunità assicura che le piccole sorelle si atterranno a tutte le disposizioni legislative dell'ASP IMMeS e PAT in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione di qualsiasi tipo di emergenza epidemiologica si possa verificare nel periodo di vigenza della convenzione. Al verificarsi di qualsiasi predetta emergenza epidemiologica, il Commissario Straordinario o un suo Delegato, convocherà la Delegata della Comunità e con lei si confronterà e prenderà le decisioni necessarie per contenere l'epidemia stessa.

#### **Articolo 7**

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali necessari alla stipula e all'esecuzione della presente Convenzione nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di trattamento dei dati personali (l'informativa privacy ex art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 completa è rinvenibile sul sito istituzionale dell'Ente alla pagina [www.trivulzio.it](http://www.trivulzio.it) - sezione "Amministrazione Trasparente" - "Altri contenuti" – "Privacy" – "Informativa" – "Gestione delle Parti").

Le parti, con riferimento ai dati personali e particolari trattati, sono qualificate come Titolari autonomi.

Le piccole sorelle sono tenute all'osservanza del segreto professionale e, comunque, alla massima riservatezza in relazione ad ogni circostanza, ogni dato personale e particolare, documento e/o qualsiasi altra informazione di cui vengano a conoscenza in relazione allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento EU 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Nell'esecuzione della presente Convenzione, la Comunità delle piccole sorelle verrà a conoscenza di dati personali che dovranno essere gestiti e custoditi secondo le disposizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE.

L'Ente si impegna a rispettare l'autonomia della Comunità delle Piccole Sorelle ed a non utilizzare informazioni, notizie, dati e l'elenco nominativo delle Piccole sorelle, per fini diversi da quelli strettamente connessi con l'attività di natura spirituale a favore dei degenti/ospiti/e comunque degli utenti dell'ASP IMMeS e PAT, in base a quanto statuito dalle vigenti norme in materia di privacy e di tutela dei dati personali e particolari.

Tutte le informazioni ed i dati personali della Comunità delle Piccole Sorelle e delle piccole sorelle o comunque dei soggetti dagli stessi autorizzati, verranno trattati dall'ASP IMMeS e PAT in ottemperanza a quanto prescritto dal Regolamento Europeo 679/2016 e del D.lgs. 196/2003.

#### **Articolo 8**

L'Ente è tenuto a fornire alla Comunità delle Piccole Sorelle dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. È altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione delle Piccole Sorelle e altre attività che si svolgano nell'ambito dell'Istituto medesimo (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, art. 3 comma 12 bis) per il tramite del Direttore del Dipartimento Socio Sanitario attraverso l'Ufficio Formazione.

#### **Articolo 9**

9.1-La presente convenzione è stipulata a tempo determinato per anni 3 dal giorno 6 novembre 2025 al giorno 5 novembre 2028, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo di tempo, previo espresso accordo tra le parti, da formalizzarsi almeno 60 giorni prima della scadenza della presente Convenzione.

#### **Articolo 10**

In caso di controversie le parti eleggono la competenza del Foro di Milano.

Allegati (planimetria pad.13).

Milano, 4.11.2025

per l'ASP IMMeS e PAT

**Il Commissario Straordinario**

Prof. Francesco Paolo Tronca

per la Congregazione Religiosa

**La Responsabile Regionale**

Piccola Sorella Anna Serena di Gesù

Nebuloni Annamaria